



DISPOSIZIONI ORGANICHE PER LA VALORIZZAZIONE, LA PROMOZIONE E LA TUTELA DEL
MADE IN ITALY

Art. 37

Fondo per la protezione delle indicazioni geografiche registrate e dei prodotti agroalimentari italiani nel mondo

Nello stato di previsione del Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste è istituito il Fondo per la protezione nel mondo delle indicazioni geografiche italiane agricole, alimentari, del vino e delle bevande spiritose, registrate ai sensi del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, del regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, e del regolamento (UE) n. 2019/787 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 aprile 2019, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione e all'etichettatura delle bevande spiritose, all'uso delle denominazioni di bevande spiritose nella presentazione e nell'etichettatura di altri prodotti alimentari nonché alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e all'uso dell'alcole etilico e di distillati di origine agricola nelle bevande alcoliche, di seguito denominate «I.G.G.», e dei prodotti agroalimentari di imprese con sede legale e operativa in Italia. Il Fondo ha la dotazione di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025. Le attività finalizzate alla tutela giuridica delle I.G.G., ammesse al finanziamento a carico del Fondo di cui al comma 1, sono le seguenti:

- a) attività di registrazione come indicazioni geografiche in Paesi terzi, compatibilmente con il sistema giuridico vigente nel singolo Paese, oppure quali marchi privatistici, in assenza di legislazione analoga a tutela delle I.G.G., previa valutazione tecnica effettuata dal Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste. Sono finanziabili sia le nuove registrazioni sia le attività connesse alla rinnovazione periodica della validità delle registrazioni già effettuate e di ogni altra tassa od onere previsti dalle specifiche legislazione dei Paesi terzi;
- b) attività connesse alle opposizioni avverso la registrazione, in Paesi terzi, di marchi o di altri titoli di proprietà intellettuale, in contrasto con la protezione prevista da accordi internazionali dei quali l'Italia è membro o dei quali l'Unione europea è parte contraente, richiesta da soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;

- c) attività connesse alla presentazione di domande di assegnazione alle II.GG. di domini internet e attività avverso eventuali assegnazioni di II.GG. come nomi di dominio in favore di soggetti diversi dai consorzi di tutela riconosciuti in base alla normativa vigente o dalle autorità italiane;
- d) iniziative volte ad aumentare la riconoscibilità delle II.GG. italiane, compresi i nomi di dominio e le piattaforme nella rete internet;
- e) attività di comunicazione e promozione delle II.GG. che subiscono gli effetti negativi dei sistemi giuridici di Paesi terzi che limitano la piena protezione legale delle denominazioni italiane nei Paesi terzi interessati;
- f) attività dirette verso Paesi terzi per migliorare e favorire la conoscenza delle II.GG. italiane, parte del patrimonio culturale ed enogastronomico nazionale, presso gli importatori, i distributori e i consumatori finali del Paese terzo interessato. Per le azioni di cui al comma 2, lettere d), e) e f), può essere previsto il coinvolgimento dell'ICE - Agenzia per la promozione all'estero e l'internazionalizzazione delle imprese italiane. Le risorse del Fondo di cui al comma 1, nella misura di 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, sono destinate a finanziare le camere di commercio italiane all'estero per le attività di supporto alle azioni giudiziarie ed extragiudiziarie intraprese a tutela dei propri prodotti agroalimentari da imprese aventi sede legale e operativa in Italia. Con uno o più decreti del Ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste, di concerto con il Ministro degli affari esteri e della cooperazione internazionale e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa intesa in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, da adottare entro centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono stabiliti i criteri e le modalità di finanziamento delle attività e iniziative di cui ai commi 2 e 3. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari a 2 milioni di euro per ciascuno degli anni 2024 e 2025, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2023-2025, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2023, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste.

Versione in vigore dal 27 dicembre 2023 secondo Normattiva, non più in vigore dal 10 agosto 2025 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Disposizioni organiche per la valorizzazione, la promozione e la tutela del made in Italy
Estremi	Legge 27 dicembre 2023, n. 206

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/disposizioni-organiche-per-la-valorizzazione-la-promozione-e-la/art-37-fondo-per-la-protezione-delle-indicazioni-geografiche-registrate-e/versione/0>



Inquadra il QR code per
aprire la pagina su
RatioLegis.it